foglio notizie
Contributo integrativo
PRENOTAZIONE A DEBITO

1871/2013
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Risarcimento danni

R.G.N. 24836/2010

Cron. 1871

Rep. 0.1.

Ud. 13/11/2012

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FULVIO UCCELLA - Presidente -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24836-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, in persona del MINISTRO pro tempore ed il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del MINISTRO pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

2012

1794

- ricorrenti -

contro

DE LISI ANTONINO DLSNNN53M07G273W, in proprio e nella

qualità di erede dei Signori ERALDO DE LISI e ANNA MARIA MATRACIA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA B. CAIROLI 2, presso lo studio dell'avvocato GAROFALO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

LA ROCCA MARIA TERESA LRCMTR43B66A176U, LA ROCCA DAVINIA LRCDVN46S65G273T, VOLANTI FABIO VLNFBA62D03H294D, GIOVAGNOLI ANNA GVGNNA30D62I304D, VOLANTI CARLA VLNCRL56P42H294T, SABATINI LA ROCCA ALESSANDRO SBTLSN68L10G273N, SABATINI LA ROCCA MARCELLO;

- intimati -

Nonché da:

GIOVAGNOLI ANNA GVGNNA30D62I304D (vedova VOLANTI), VOLANTI FABIO VLNFBA62D03H294D, VOLANTI CARLA VLNCRL56P42H294T, i quali agiscono nel presente giudizio anche nella loro qualità di unici e legittimi eredi del Signor EDO VOLANTI, rispettivamnete marito della Signora Anna Giovagnoli e padre dei Signori Carla e Fabio Volanti, deceduto nelle more del giudizio di prime cure, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato MARIANI RENATO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO ZANZI, FALLICA VINCENZO giusta delega in atti;

- ricorrenti incidentali -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, SABATINI LA ROCCA ALESSANDRO, MARCELLO SABATINI LA ROCCA, DE LISI ANTONINO, LA ROCCA MARIA TERESA, LA ROCCA DAVINIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 788/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/06/2010, R.G.N. 1803/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato MELANIA NICOLI;

udito l'Avvocato RENATO MARIANI;

udito l'Avvocato ALESSANDRO ZANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale; accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Difesa e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo che aveva accolto la domanda risarcitoria svolta nei loro confronti dai parenti di talune delle vittime dell'incidente aereo verificatosi il 27/6/80 nei cieli di Ustica.

Resiste con controricorso De Lisi Antonino, in proprio e quale erede di De Lisi Eraldo e Matracia Anna Maria.

Resistono pure con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale, Anna Giovagnoli, Carla Volanti e Fabio Violanti, in proprio e quali eredi di Edo Violanti.

Alessandro Sabatini La Rocca, Marcello Sabatini La Rocca, Maria Teresa La Rocca, Davinia La Rocca e Carla Maura non si sono costituiti.

Anna Giovagnoli, Carla Violanti e Fabio Violanti hanno depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso incidentale proposto nell'ambito del ricorso principale iscritto al R.G. n. 24836/10 va deciso unitamente a quest'ultimo.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono del rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle domande risarcitorie in quanto la Corte di Appello avrebbe ravvisato, nel fatto, la sussistenza del reato di disastro aviatorio colposo.

2.1.- Il mezzo è infondato. Il termine prescrizionale di quindici anni si applica infatti alla fattispecie non perchè la Corte di Appello ha ravvisato nella vicenda gli estremi del delitto di disastro aviatorio colposo (il che sarebbe questione di merito) ma perché gli attori hanno dedotto che tale fattispecie sarebbe «in tesi ravvisabile nel caso in esame». Dunque se il giudice di merito non avesse ritenuto fondata la domanda la avrebbe respinta, ma non avrebbe potuto dichiararla prescritta.

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono della ritenuta sussistenza, da parte loro, dell'omissione di condotte doverose, pur in difetto di prova circa l'effettivo svolgimento dell'evento.

3.1.- Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato, proprio in relazione alla domanda risarcitoria proposta da Itavia contro i Ministeri della Difesa, dell'Interno e delle Infastrutture in relazione al medesimo evento, che in tema di responsabilità civile, poichè l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di motivazione, non essendo dubbio che le Amministrazioni avessero l'obbligo di garantire la sicurezza dei voli e che l'evento stesso dimostra la violazione della norma cautelare.

4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono della loro condanna risarcitoria in difetto della prova di una condotta omissiva quanto meno colposa, avendo ritenuto sufficiente a giustificare l'imputazione di responsabilità il fatto che il disastro di Ustica rientrasse nel novero degli eventi che la norma cautelare, asseritamente violata, mirava ad evitare.

4.1.- Il terzo motivo va rigettato per le medesime ragioni esposte *sub* 3.1.

5.- Con il quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata in quanto, essendosi appiattita sulle conclusioni della sentenza del GOA di Roma nel giudizio risarcitorio promosso dall'Itavia S.p.A., non avrebbe dato conto degli elementi che militano in favore della tesi dell'esplosione interna, privilegiando la tesi del missile.

5.1.- Il quarto motivo è infondato, in quanto da un lato è abbondantemente e congruamente motivata la tesi del missile, accolta dalla Corte di Appello, mentre d'altro canto il giudice di merito non è tenuto a dar conto di ogni argomento contrario alla tesi da lui accolta.

6.- Con il quinto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono dell'assenza del c.d. giudizio controfattuale.

6.1.- Il quinto motivo è infondato per le medesime ragioni esposte *sub* 3.1., essendo pacifico l'obbligo delle Amministrazioni ricorrenti di assicurare la sicurezza dei voli.

7.- Con il sesto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono dell'applicazione, nella specie, dell'art. 2050 cod. civ.

7.1.- Il sesto motivo è infondato. L'affermazione della Corte di Appello, secondo cui l'attività volta a garantire la sicurezza della navigazione aerea civile è pericolosa, quando detta navigazione risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo, è conforme all'insegnamento di questa Corte (Cass. 19 luglio 2002 n. 10551). Se poi le Amministrazioni ricorrenti intendono prospettare la differenza tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale, nel senso che la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 cod. civ., il mezzo è allora inammissibile, in quanto la distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività comporta un accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se, come nella specie, congruamente motivato (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20357).

8.- Con il primo motivo di ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del ricorso principale, Giovagnoli e Violanti si dolgono della declaratoria di inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di condanna delle Amministrazioni ricorrenti per responsabilità contrattuale, assumendone tra l'altro la mancanza di motivazione.

8.1.- il primo motivo di ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, è assorbito.

9.- Con il secondo, complesso motivo i ricorrenti incidentali, sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentano innanzitutto l'incongruenza

soccombenza, al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente De Lisi, liquidate in € 6.200, di cui € 6.000 per compensi, oltre accessori.

P Q M

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il principale ed accoglie il secondo motivo dell'incidentale per quanto di ragione; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese relative a Giovagnoli + 2, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione; condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese in favore di De Lisi, liquidate in € 6.200, di cui € 6.000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 13 novembre 2012.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 GEN. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA